**Rapporto di minoranza**

29 maggio 2017 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione speciale in materia tributaria**

**sull’iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari “Modifica della Legge tributaria per assoggettare ad imposizione gli elementi riconducibili alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero delle persone fisiche e giuridiche”**

# L’INIZIATIVA

Con l’iniziativa parlamentare generica citata in titolo i deputati Kandemir Bordoli, Garobbio e Lepori chiedevano di sottoporre a tassazione ordinaria anche gli elementi di reddito e di sostanza riconducibili alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero delle persone fisiche e giuridiche, che attualmente, per effetto degli art. 5 cpv.1 e 62 cpv.1 LT. sono esclusi dai beni sottoposti a tassazione. Tale esenzione, a mente degli iniziativisti, non solo è contraria al diritto federale, in particolare alla LAID, ma crea un privilegio fiscale che non è giustificabile, soprattutto nel momento attuale in cui si richiedono sacrifici finanziari a tutti, anche ai ceti più disagiati.

# LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Su esplicita richiesta della Commissione tributaria il Consiglio di Stato, con lettera 7 marzo 2017, ha espresso il proprio parere sull’iniziativa in oggetto.

Per il CdS l’emendamento alla LT promosso dagli iniziativisti benché conforme al diritto federale superiore, segnatamente alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni (LAID), avrebbe una portata molto limitata. Infatti, l’introduzione di una base legale per imporre gli immobili ubicati all’estero appartenenti a persone fisiche o giuridiche potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui non sia stata conclusa una convenzione per evitare la doppia imposizione (di seguito CDI) tra i due Stati interessati. Inoltre, anche in caso di mancanza di una CDI (come ad esempio tra Svizzera e Principato di Monaco), l’autorità fiscale ben difficilmente potrà venire a conoscenza del fondo situato all’estero, se il contribuente omette di dichiararlo.

# Il Parere della Commissione

Sentita la deputata Pelin Kandemir Bordoli in data 20 gennaio 2017, la maggioranza della Commissione ha deciso di aderire alla proposta degli iniziativisti, per le ragioni espresse qui di seguito.

La legge tributaria ticinese prevede l’esenzione di reddito e di sostanza delle persone fisiche (art. 5 cpv.1 LT) rispettivamente di utile e di capitale delle persone giuridiche (art. 62 cpv.1 LT) se situati all’estero, indipendentemente dall’imposizione di questi elementi da parte dello Stato estero. Pertanto, reddito e sostanza detenuti all’estero, se dichiarati al fisco ticinese, sono determinanti solo per il calcolo dell’aliquota d’imposta complessiva e progressiva, per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche non vi è alcuna progressione d’aliquota visto che si applica un’aliquota proporzionale.

Le due disposizioni di legge anzi citate sono state mutuate dalla LIFD (art. 6 cpv.1 e 52 cpv.1 LFID), che prevede tale esenzione.

Tuttavia non è la LIFD che regola le legislazioni tributarie cantonali, ma la LAID, a cui le leggi fiscali cantonali devono conformarsi dal 1° gennaio 2001. La LAID stabilisce il principio dell’imposizione universale del reddito e della sostanza della persona fisica, rispettivamente dell’utile e del capitale della persona giuridica, inoltre limita la competenza legislativa cantonale in materia tributaria. I cantoni sono liberi di determinare il prelievo fiscale (tariffe, aliquote, importi esenti da imposte e alcune deduzioni) ma non possono scostarsi dai disposti della LAID, in particolare per quanto riguarda la base contributiva. La LAID limita le esenzioni ad una casistica esaustiva, in cui non rientra l’esenzione fiscale di reddito e sostanza situati all’estero.

A giudizio di Marco Bernasconi/Samuele Vorpe e Paolo Arginelli, autori dell’articolo citato anche dagli iniziativisti*, “ i Cantoni …. non hanno, in materia di esenzione, alcuna competenza, questo perché la LAID non consente altra esenzione, al di là di quelle stabilite all’art. 7 cpv.4 “ (RtiD II-2014).*

Il Ticino non è comunque l’unico Cantone ad aver previsto l’esenzione fiscale, come previsto dalla LIFD, per contro vi sono Cantoni che hanno rinunciato all’esenzione unilaterale come Turgovia e Grigioni (l’esenzione è concessa soltanto se è applicabile una Convenzione di doppia imposizione).

Ma al di là della “querelle” dottrinale, la proposta dell’iniziativa, non essendo contraria al diritto federale, può essere utile per evitare la doppia non imposizione, segnatamente per rapporto a reddito e sostanza non tassati nel paese di situazione, nel rispetto anche della parità di trattamento e del principio della capacità contributiva.

Chiaramente l’emendamento proposto avrà una portata limitata, dato che la Svizzera ha concluso circa 100 Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione di reddito e di sostanza (<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/0.67.html>), rinunciando alla sua potestà impositiva a favore dello Stato di situazione degli immobili o dello Stato in cui viene svolta l’attività imprenditoriale.

Tuttavia ci sono ancora paradisi fiscali con cui non è stato trovato un accordo, tra questi il già menzionato Principato di Monaco e pertanto l’emendamento proposto conserva ancora la sua utilità.

Certo bisognerà che il contribuente dichiari gli elementi esteri o che il fisco li scopra, ma in ogni caso è bene prevedere una base legale per tassare i beni detenuti all’estero, pronta per essere applicata.

# conclusioni

Dopo discussione, la minoranza della Commissione tributaria aderisce alla richiesta degli iniziativisti e conformemente all’art. 103 cpv.2 lett.a) LGC propone al Gran Consiglio di dare seguito all’iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato per l’elaborazione dell’emendamento alla Legge tributaria, segnatamente degli art. art. 5 cpv.1 LT e art. 62 cpv.1 LT, eliminando l’esenzione fiscale per gli elementi di reddito e di sostanza riferiti ad imprese, stabilimenti d’impresa e fondi detenuti all’estero, cosi come richiesto dagli iniziativisti.

Per la minoranza della Commissione speciale tributaria:

Michela Delcò Petralli, relatrice

Ferrara - Garobbio - Ghisletta - Kandemir Bordoli